



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. Bartolo" – PACHINO (SR)**  
**LICEO Classico - LICEO Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane**  
**I.T.I.S. Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica**  
**I.T.I.S. SERALE Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia**  
**Sede centrale:** Viale A. Moro – Segret. 0931593596 - Cell. 3892394606 - Fax 0931597915 –  
Presid. 0931592395  
**Sede staccata:** Via Fiume – Tel. e Fax 0931846359  
Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it  
[www.istitutobartolo.it](http://www.istitutobartolo.it) - [www.istitutobartolo.edu.it](http://www.istitutobartolo.edu.it)

Circolare n. 241

Pachino, 11 / 01 / 2022

**A tutti i Docenti I.T.I.S. /Liceo**

**Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A.**

**Al sito web dell'Istituto**

**SEDE**

**Oggetto: Nuove disposizioni anticovid previste dal DL n. 221 /2021 e dal D.L. n.229/2021**

È entrato in vigore il 25 dicembre 2021 il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19." È entrato in vigore, poi, il 31 dicembre 2021 il decreto legge 229/21 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria". Forniamo una sintesi dei contenuti dei provvedimenti con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sui settori della conoscenza

### **Proroga dello Stato di emergenza**

Lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

### **Durata del Green Pass**

*A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi.* In particolare la certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo o per avvenuta guarigione da COVID-19.

## **Estensione impiego del Super Green Pass**

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza possono accedere ai *musei*, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, bar e ristoranti ed ai *mezzi di trasporto pubblico* solamente coloro che siano in possesso del cosiddetto super green pass. Le disposizioni introdotte dal 10 gennaio 2022, non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione.

## **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

- *Fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto.*
- *Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto e per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici.*
- *Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2: il Commissario straordinario per l'emergenza, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie al fine di assicurare la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.*

## **Disposizioni per la scuola**

- Confermato il super green pass per il personale scolastico a pena di sospensione dal lavoro (con terza dose entro sei mesi al massimo a partire dal primo febbraio).
- Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2
- Obbligo di mascherina FFP2 per docenti delle classi composte da alunni non sottoposti a vaccinazione in ragione dell'età (N.B. non interessa la nostra scuola)

## **Quarantena, quarantena precauzionale, autosorveglianza**

Modificata la normativa generale sulla quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19. In particolare, dal 31 dicembre 2021 non si applica la quarantena precauzionale a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, nei seguenti casi:

- nei 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale primario;
- nei 120 giorni successivi alla guarigione;
- successivamente alla somministrazione della dose di richiamo.

Coloro che si trovano in tale situazione hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti

confermati positivi al COVID-19, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Conseguentemente per tali soggetti viene superata la quarantena precauzionale e introdotta l'autosorveglianza.

**IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL'ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Antonio Boschetti**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n° 39/1993